

## REGIME TRANSITORIO DELLA VIGILANZA

---

**Legge n. 27/2006. Regime transitorio della vigilanza sulle scuole dell'infanzia non paritarie.**

[Nota protocollo n. 9521 del 17 ottobre 2006](#)

*Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici*

Con questa nota il MPI, dopo aver chiarito che per effetto di recenti disposizioni legislative ([decreto-legge n. 250/2005](#)) è stato abrogato l'articolo 332 del testo unico n. 297/1994, che prevedeva l'onere della vigilanza sulle scuole dell'infanzia non statali a carico dei provveditori agli studi, ha precisato che per effetto delle nuove disposizioni le medesime scuole saranno assoggettate ad un nuovo regime di controllo.

Pertanto le scuole non statali non paritarie (che non hanno, quindi, chiesto o ottenuto la parità ai sensi della legge n. 62 del 2000) saranno iscritte in **appositi elenchi** sulla base di un regolamento ministeriale in via di approvazione e la vigilanza sarà affidata agli uffici scolastici regionali.

Nelle more della definizione di tale provvedimento i compiti di vigilanza saranno esercitati da parte dei **Direttori regionali dell'istruzione**, che potranno delegare la funzione agli Uffici scolastici regionali o ai dirigenti scolastici competenti per territorio.

---

## Commenti

Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti.

[Entra in Giunti Scuola](#)

---